



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

N. 15 R.O.

Scicli, li 01/02/2013

Oggetto: Rimozione impianto pubblicitario abusivo collocato in Scicli,
Viale I° Maggio.

IL COMANDANTE

VISTO l'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. e int., che al comma 13°-bis prevede che “in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto

VISTO il verbale N. 39173 del 15/01/2013, riguardante l'accertamento della violazione dell'art. 23/4°-11° del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. e int., per la collocazione abusiva in viale I Maggio, n. da parte di ignoti, di un cartello pubblicitario delle dimensioni di m 3x6, di proprietà della Job Creation s.r.l., con sede a Catania in via Salvatore Florio Isaia n. 9-11

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad ordinare la rimozione dell'impianto pubblicitario sopra indicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 23/13°-bis del d.lgs. 285/92

RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la rimozione di impianti pubblicitari collocati abusivamente, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 285/92, costituisce un ordine che deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall'accertamento della violazione e dall'irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, sicchè il provvedimento del Comune che dispone la rimozione dell'impianto pubblicitario abusivo costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5556 del 31 ottobre 2012)

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

ORDINA

alla Job Creation s.r.l., con sede a Catania in via Salvatore Florio Isaia n. 9-11, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Giuffrida Maurizio Domenico, nato a Catania il 12/05/1963 ed ivi residente in via G. A. Borgese, n. 26, di rimuovere a sue spese il cartello pubblicitario in premessa entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della presente ordinanza. In caso di inottemperanza, decorso il suddetto termine, verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23/13°-bis da un minimo di € 4696 ad un massimo di € 18785, oltre alla rimozione coattiva a sue spese dell'impianto pubblicitario.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica all'Ufficio del Giudice di Pace di Scicli.

Copia del presente provvedimento viene inviato al Settore Tributi per recupero della relativa imposta di pubblicità.

**Il Comandante
(D.ssa Maria Sgarlata)**